

Compiti e funzioni del Commissario agli usi civici

Sarà opportuno premettere una brevissima nozione dell'uso civico.

Per usi civici si intendono i diritti spettanti ad una collettività ed ai singoli che la compongono e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi e pascoli di un determinato territorio, normalmente quello stesso nel quale è stanziata. Si distinguono in due classi: essenziali, se il loro esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita ed utili.

Al Commissario agli usi civici, che ha competenza regionale, sono state attribuite funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali.

La legge fondamentale al riguardo (chiamata anche «legge organica») è quella del 16 giugno 1927 n. 1766. All'art. 1 questa legge indica ed elenca i compiti che - quale organo amministrativo - vengono affidati al Commissario: l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e dalle altre possedute dai Comuni, università e altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici.

L'accertamento degli usi civici nella nostra Provincia è un'operazione che è già stata completata da tempo.

Non così può dirsi per la liquidazione che - circostanza che è molto importante e deve essere sottolineata - riguarda gli usi civici spettanti agli enti sopra indicati su terre di terzi.

Il modo per procedere alla liquidazione è precisato nell'art. 5 della legge e, grosso modo, consiste nell'assegnazione di comparti del fondo gravato, proporzionale alla natura, entità e numero degli usi civici da liquidare, all'ente che di questi diritti godeva.

Altro compito importante del Commissario, quale organo amministrativo, è quello di istruire e concludere il procedimento di *legittimazione* (art. 9 della legge) di terre d'uso civico appartenenti agli enti indicati nell'art. 1 occupate da terzi e dagli stessi migliorate (migliorie sostanziali e permanenti).

Ove gli occupatori vengano «legittimati» essi devono (art. 10) corrispondere all'ente un canone, come determinato dalla norma richiamata.

Le terre gravate di usi civici saranno distinte in due categorie ex art. 11 della legge.

Anche quest'operazione è stata già da tempo completata come quella, con la quale si collega, dell'accertamento.

L'art. 13 poi detta norme per la destinazione e ripartizione dei terreni di cui alla lett. b) del precedente art. 11.

Le funzioni giurisdizionali del Commissario sono indicate e precisate nell'art. 29 della legge: egli deve decidere tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

È importante ricordare che recentemente questa duplicità di funzioni amministrative e giurisdizionali è stata modificata nel senso che le funzioni amministrative sono state assegnate alle Regioni, restando di competenza esclusiva del Commissario le funzioni giurisdizionali.

In questa Provincia, non avendo ancora quest'ente assunto le funzioni predette, esse continuano ad essere esercitate dal Commissario. Se è lecito dare al riguardo e cioè sull'opportunità di questa scissione un giudizio, esso deve essere negativo, non essendo sempre facile e certo l'individuare l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti d'uso civico esistenti su determinate terre ed essendo evidente, quindi, l'opportunità, per non dire la necessità, avvertita dalla legge organica, di attribuire ad uno stesso organo - il Commissario appunto - duplicità di funzioni strettamente connesse ed interdipendenti.

Se è poi lecita un'altra osservazione

conclusiva, deve dirsi che gli usi civici, la loro natura ed estensione, la loro essenza, sono pressoché sconosciuti o pochissimo conosciuti e quindi non si può non plaudire all'iniziativa dell'Associazione Forestale del Trentino che mira a diffondere non solo fra gli addetti ai lavori, ma fra tutta la popolazione, la conoscenza di questo istituto che, se ha visto affievolirsi per le mutate condizioni di vita della gente la sua importanza, merita maggior considerazione di quella avuta sinora perché fattore importante per la conservazione di luoghi e ambienti che devono essere tutelati per la nostra salute e per l'utilizzo migliore del tempo libero di tutti.

dott. Fabio Deluca

Magistrato di Cassazione
Commissario agli Usi civici
per le Province di Trento e Bolzano